

(N. 248)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale
(FANFANI)**

**di concerto col Ministro delle Finanze
(VANONI)**

**e col Ministro del Tesoro
(PELLA)**

NELLA SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1949

Modalità e termini di versamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — L'esperienza fatta con la prima applicazione del nuovo sistema di riscossione dei contributi agricoli unificati, mediante versamento diretto, previsto dal decreto legislativo 15 maggio 1947, n. 493, mentre ha confermato pienamente la utilità della innovazione, in quanto ha notevolmente ridotto le spese di esazione, e il pieno gradimento del sistema da parte dei contribuenti agricoli che se ne sono valsi in larga misura, aveva consigliato, nei primi mesi del 1948, l'opportunità di emanare alcune norme a carattere transitorio, tendenti a facilitare i contribuenti, dilazionando alcuni termini e accordando una più lata ratizzazione.

A ciò si era provveduto con l'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, che prevedeva — in via transitoria per i contributi 1948 — la proroga al 5 febbraio del periodo utile per i versamenti diretti e l'inizio della ri-

scossione con la rata di aprile per le ditte che, non avendo provveduto al diretto versamento, debbono essere incluse negli appositi ruoli da esigere con la procedura propria delle imposte dirette. Con lo stesso articolo era stato inoltre stabilito che il primo versamento rateale potesse essere di un quarto, anzichè della metà del carico annuo ed era stata correlativamente determinata — sempre in via transitoria per il 1948 — la scadenza delle rate successive e la conseguente iscrizione a ruolo per le ditte che non avessero versato direttamente.

Nel fissare i detti termini erano state tenute presenti le norme della legge esattoriale che prescrivono che i ruoli debbano essere consegnati agli esattori almeno 45 giorni prima della scadenza della rata con la quale deve iniziarsi la riscossione.

Questo complesso di agevolazioni accordate ai contribuenti agricoli, in via transitoria e

sperimentale pel 1948, mentre da un lato si è dimostrato rispondente alle esigenze delle aziende, non ha, d'altro canto, determinato notevoli inconvenienti o pregiudizievoli ritardi nell'afflusso dei mezzi finanziari alle gestioni previdenziali.

Appare, pertanto, opportuno prorogare anche per l'anno 1949 le agevolazioni anzidette, estendendole ai contributi dovuti per lo stesso anno, ciò che viene realizzato con lo schema di disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è prorogata per l'anno 1949 ed estesa ai contributi dovuti per lo stesso anno.